

REGOLAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

Comune di Lastra a Signa
Zona Fiorentina Nord-Ovest

Approvato con D.C.C. n. 78 del 29/10/2025

Sommario	
TITOLO I - CONTENUTO	3
Art. 1 – Oggetto	3
Art. 2 - Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia	3
TITOLO II - IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA NORD-OVEST	4
Art. 3 – Definizione	4
Art. 4 - Finalità del sistema integrato dei servizi	4
Art. 5 - Programmazione delle attività	5
Art. 6 - Criteri di accesso e iscrizioni	5
Art. 6bis - Sistemi tariffari	6
TITOLO III - AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO	6
Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento	6
Art. 8 - Soggetti interessati, procedura e comunicazioni delle variazioni	6
Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento.....	7
Art. 10- Autorizzazione: procedura e documentazione	8
Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza	8
Art. 11 bis - Criteri zionali per il rapporto numerico e orario minimo del personale ausiliario	9
Art.12 - Requisiti generali per l'accREDITAMENTO	9
Art. 13 - AccredITamento: procedura e documentazione	10
Art. 14 - AccredITamento: validità, rinnovo, decadenza	10
Art. 15 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale	11
Art. 15bis - Avvio dell'istruttoria e attivazione del procedimento di competenza della Commissione Multidisciplinare	11
Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni	12
Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo	12
TITOLO IV - NORME IGIENICO SANITARIE	12
Art. 18 - Norme generali di comportamento sanitario	12
Art. 19 - Riammissioni al nido	13
Art. 20 - Somministrazione farmaci	13
Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti	13
Art. 22 - Comportamento in caso di malattie e di pediculosi	14
Art. 23 - Dieta alimentare	14
TITOLO V - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI	15
Articolo 24 - Tipologia dei servizi e sistema integrato.....	15
Art. 25 - Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze	15
Art. 26 - Organizzazione e accesso ai servizi educativi comunali	17
Art. 27 - Modalità di partecipazione delle famiglie	17
Art. 28 - Aggiornamento e formazione	17
TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI	18
Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme	18
Art. 30 – Norma finale	18

TITOLO I CONTENUTO

Art. 1 – Oggetto

Il presente Regolamento, nel quadro delle disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 e 4 bis della Legge Regionale n. 32 del 26 luglio 2002 e ss. mm. e ii “*Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro*” e di cui al Titolo III del DPGR n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. disciplina il funzionamento del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia presenti nel territorio della Zona Fiorentina Nord-Ovest. I Titoli I, II, III e IV del presente Regolamento contengono indicazioni e procedure condivise da tutti i Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest. I Titoli V e VI del presente Regolamento sono, invece, specifici di ciascun Comune e quindi diversificati rispetto alle indicazioni ivi contenute. Il presente regolamento, approvato con deliberazione 28/07/2025 da parte della Conferenza Educativa e dell'Istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest, ha vigore nell'intero territorio della zona, in ragione e per conseguenza delle decisioni in tal senso assunte dagli Organi Consiliari dei Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto f.no, Signa, Vaglia, (delibera C.C. n. 175 del 27/11/2025 del Comune di Calenzano; delibera C.C. n. 202 del 23/12/2025 del Comune di Campi Bisenzio; delibera C.C. n. 115 del 16/12/2025 del Comune di Fiesole, delibera C.C. n. 78 del 29/10/2025 del Comune di Lastra a Signa; delibera C.C. n. 122 del 27/11/2025 del Comune di Scandicci; delibera C.C. n. 102 del 30/09/2025 del Comune di Sesto f.no; delibera C.C. n. 87 del 30/10/2025 del Comune di Signa; delibera C.C. n. 65 del 15/09/2025 del Comune di Vaglia.

Art. 2 – Classificazione dei Servizi Educativi per la Prima Infanzia

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a tutti i servizi ricompresi nel sistema integrato dei servizi educativi per la prima infanzia, indipendentemente dalla loro localizzazione all'interno della Zona e dalla loro forma di titolarità e gestione, così come definiti dall'art.2 del Regolamento regionale 41/R del 30 luglio 2013 e ss. mm. e ii. e in particolare ai seguenti servizi:
 - a) nido d'infanzia;
 - b) servizi integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - 1.b.1) spazio gioco;
 - 1.b.2) centro per bambini e famiglie;
 - 1.b.3) servizio educativo in contesto domiciliare;
2. I servizi educativi di cui al comma 1, lettera a), e lettera b), numeri 1) e 2) possono essere realizzati anche nei luoghi di lavoro pubblici e privati, nonché nelle immediate vicinanze degli stessi, da parte di uno o più soggetti pubblici o privati per accogliere prioritariamente i figli dei lavoratori dipendenti, che hanno diritto alla frequenza, indipendentemente dall'eventuale cessazione del rapporto di lavoro del genitore, fino al passaggio alla scuola dell'infanzia.
3. Il sistema integrato dell'offerta di servizi educativi per la prima infanzia si compone dei servizi:
 - a) a titolarità e gestione diretta da parte dei comuni;
 - b) a titolarità pubblica e gestione indiretta, mediante affidamento a privati;
 - c) a titolarità e gestione privata.
4. Non sono ricompresi nella classificazione dei servizi educativi per la prima infanzia e non fanno parte del sistema integrato, di cui al presente articolo comma 1, i servizi ricreativi o di custodia, comunque denominati (di cui all'art.4, comma 5 della LRT 32/2002), ubicati in locali o spazi situati all'interno di strutture, comprese quelle che hanno finalità di tipo commerciale, anche se attrezzate per consentire alle bambine e ai bambini attività di gioco ancorché con carattere di temporaneità e occasionalità. Questi servizi ricreativi (o attività) non possono, in alcun caso, accogliere bambine e bambini fino al compimento dei tre anni e devono assicurare il rispetto delle norme vigenti relative alla sicurezza e alla salute delle bambine e dei bambini.

TITOLO II

IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI ALLA PRIMA INFANZIA NELLA ZONA FIORENTINA NORD-OVEST

Art. 3 – Definizione

1. Il sistema integrato dei servizi alla prima infanzia nella Zona Fiorentina Nord-Ovest si muove nella direzione di una politica di interventi di rete in grado di offrire risposte non frammentarie che affrontino globalmente i bisogni e le aspettative di ciascuna bambina e bambino e delle famiglie.
2. I servizi educativi per la prima infanzia della Zona Fiorentina Nord-Ovest costituiscono un sistema integrato che promuove raccordi con le altre istituzioni educative e scolastiche pubbliche e private presenti sul territorio, con i servizi culturali, sociali e sanitari nonché con le altre istituzioni e agenzie le cui attività riguardano l'infanzia.
3. La Conferenza Zonale per l'educazione e l'istruzione intende rafforzare l'integrazione tra i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati, valorizzando tutte le realtà operanti sul territorio e adottando strumenti specifici per la promozione e il supporto del sistema integrato. In particolare, la Conferenza si impegna a:
 - a) Definire strumenti di governance e pianificazione, la costituzione di Tavoli di Coordinamento Zonale per il confronto tra enti locali e gestori dei servizi, e la stipula di Accordi di Rete con istituzioni scolastiche, sanitarie e culturali per garantire continuità educativa e integrazione dei servizi.
 - b) Rafforzare il coordinamento pedagogico e gestionale Zonale, quale strumento di sostegno e sviluppo della qualità educativa, della formazione continua, del monitoraggio e della governance integrata dei servizi per la prima infanzia nel territorio, sia il Coordinamento Pedagogico Comunale, che assicura un presidio più diretto sulla qualità educativa e gestionale nei singoli comuni, supportando la progettazione e l'attuazione dei servizi, promuovendo la formazione continua degli operatori, coordinando l'integrazione tra servizi educativi e sociali, e favorendo lo scambio di pratiche e la co-progettazione tra servizi locali.
 - c) Costituire Tavoli zionali di co-progettazione pedagogica e gestionale che si realizzano anche attraverso l'analisi di dati quantitativi e qualitativi zionali, della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
 - d) Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale, mediante la strutturazione di Piani di Formazione Zonale, la realizzazione di attività di Ricerca-Azione, e l'organizzazione di scambi tra servizi per la condivisione di buone pratiche educative.
 - e) Implementare strumenti di monitoraggio e valutazione Zionali sui Servizi Educativi, l'uso di indicatori di qualità e autovalutazione, e la somministrazione di questionari zionali di rilevazione del gradimento delle famiglie, al fine di monitorare in modo omogeneo l'efficacia delle azioni intraprese e individuare strategie di miglioramento continuo.

Art. 4 -Finalità del sistema integrato dei servizi

1. Tutti i Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest sostengono, come principio educativo comune, che i servizi alla prima infanzia costituiscono un bene comune del territorio che li ospitano e devono avere come obiettivo primario e irrinunciabile il rispetto dei diritti delle bambine e dei

bambini, dei loro bisogni in relazione ai loro ritmi di vita, alle loro esigenze di spazi anche individuali, di socializzazione e di autonomia, ricercando e garantendo l'equilibrio con i bisogni dei genitori; riconoscono e garantiscono il diritto e il ruolo di cittadinanza alle bambine e ai bambini e le loro competenze che rappresentano una preziosa risorsa per la comunità in cui vivono.

2. I servizi alla prima infanzia tendono alla realizzazione delle seguenti finalità:

- a) offrire opportunità educative a tutte le bambine e ai bambini, consentendo esperienze di relazione e di apprendimento in un contesto significativo;
- b) favorire la stretta integrazione con le famiglie, riconosciute come co-protagoniste nel progetto educativo dei servizi, portatrici dei diritti all'informazione, alla partecipazione e alla condivisione delle attività realizzate all'interno dei servizi stessi, garantendo la costituzione di organismi di partecipazione denominati *consigli dei servizi* (di cui all'art. 4 DPGR 41/R 2013). Ne fanno parte i coordinatori gestionali e pedagogici e i rappresentanti dei nidi e dei genitori (oltre ad eventuali altri rappresentanti degli uffici comunali se richiesto). I consigli si riuniscono almeno tre volte all'anno.
- c) contribuire alla realizzazione di pari opportunità fra uomini e donne incentivando le responsabilità genitoriali fra padri e madri;
- d) contribuire ad armonizzare i tempi di vita e i tempi di lavoro dei genitori;
- e) diffondere nella comunità informazioni e conoscenze che contribuiscono ad accrescere la consapevolezza sui diritti di cittadinanza delle bambine e dei bambini e più in generale sulla cultura dell'infanzia;
- f) contribuire a prevenire e recuperare precocemente eventuali disagi sul piano fisico, psicologico e socioculturale.

Art. 5 - Programmazione delle attività

1. I Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest si impegnano a promuovere, in una logica di sistema integrato, quanto segue:

- a) scambio di esperienze;
- b) la formazione permanente del personale operante nei servizi e percorsi di formazione congiunta per educatori dei servizi educativi per la prima infanzia e insegnanti della scuola dell'infanzia e del personale ausiliario;
- c) l'innovazione, la sperimentazione e la qualificazione dei servizi, anche attraverso l'analisi della documentazione e lo scambio e il confronto fra le esperienze dei diversi territori;
- d) definizione di strumenti comuni per la valutazione di qualità dei servizi;
- e) una progettualità coerente, con particolare riferimento alla costruzione di percorsi di continuità verticale tra servizi educativi e scuole dell'infanzia, finalizzati anche alla costituzione di Poli per l'Infanzia di cui all'articolo 45 bis DPGR 41/R 2013 e percorsi di continuità orizzontale;
- f) funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico rispondenti agli art. 6, art.7, art.8 del DPGR 41/R 2013 e ss.mm.ii.;

Art. 6 Criteri di accesso e iscrizioni

1. I servizi educativi che rientrano nel sistema pubblico dell'offerta, composto dai servizi a titolarità pubblica e da quelli a titolarità privata accreditati e convenzionati ai sensi del regolamento regionale vigente, adottano criteri di accesso predeterminati e pubblici;

2. Per l'accesso ai servizi educativi comunali a gestione diretta e indiretta e per i servizi convenzionati, i comuni utilizzano criteri orientati all'equità e all'inclusione con l'obiettivo di armonizzare progressivamente i criteri zonali, come previsto dal regolamento regionale vigente.

3. La gestione delle iscrizioni ai servizi educativi è realizzata attraverso specifici atti deliberativi, piani educativi comunali (PEC) o strumenti di programmazione per indicare i criteri selettivi per l'accesso ai servizi.

4. Qualora durante l'anno educativo risultassero dei posti vacanti, in assenza di lista d'attesa, ogni Comune potrà provvedere con nuove iscrizioni integrative a copertura dei posti bambino disponibili, nelle modalità che ritiene più opportune.
5. È garantita la continuità della frequenza al servizio anche nel caso in cui, durante il periodo di iscrizione, alle bambine e ai bambini venga riconosciuta una disabilità, compresi i disturbi del neuro sviluppo. I servizi educativi, in conformità con i principi di inclusione e pari opportunità, sono tenuti ad adottare le misure necessarie per assicurare la permanenza del bambino, garantendo il supporto educativo adeguato e il coordinamento con i servizi specialistici competenti.

Art. 6bis Sistemi tariffari

1. Per la frequenza ai servizi educativi comunali a gestione diretta e indiretta e per i servizi convenzionati, i comuni adottano sistemi tariffari articolati su base ISEE e utilizzano criteri orientati all'equità, con l'obiettivo di armonizzare progressivamente i criteri zonali, come previsto dal regolamento regionale vigente.

TITOLO III

AUTORIZZAZIONE E ACCREDITAMENTO

Art. 7 - Regime di autorizzazione e accreditamento

1. La realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi educativi per la prima infanzia si fonda sulla prospettiva della diversificazione e qualificazione dell'offerta nel quadro del regolato rapporto tra pubblico e privato nella gestione dei servizi.
2. Il Comune, secondo quanto previsto dalla LRT n.32/2002 e dal relativo Regolamento attuativo vigente, mediante l'attivazione di procedure di autorizzazione e di accreditamento, svolge i compiti di indirizzo, di promozione e di vigilanza di cui ai successivi articoli.
3. L'avvio, la modifica dell'operatività o la cessazione di un servizio educativo sono disciplinati dalle normative vigenti in materia di autorizzazione e accreditamento. Il Comune, nell'ambito delle proprie funzioni di regolazione e vigilanza, definisce le modalità e i criteri per la gestione di tali processi, garantendo il rispetto dei requisiti di qualità, accessibilità e sostenibilità del servizio, anche attraverso il monitoraggio continuo e il supporto agli enti gestori che sono tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione.
4. L'accredimento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
5. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono ex lege i requisiti previsti per l'accredimento e possono accedere ai contributi di cui al comma 4.

Art. 8 – Soggetti interessati, procedura e comunicazioni delle variazioni

1. I soggetti privati titolari di servizi educativi per la prima infanzia sono tenuti ad ottenere il provvedimento di autorizzazione al funzionamento prima dell'inizio dell'attività.
2. Gli stessi soggetti possono richiedere, anche contestualmente all'autorizzazione, l'accredimento del servizio. Per ottenere tale riconoscimento, è necessaria la verifica del possesso degli ulteriori requisiti previsti dalle normative vigenti. Il provvedimento con esito favorevole consente l'accesso ai contributi pubblici.

3. Ogni variazione dei requisiti dichiarati in sede di autorizzazione deve essere comunicata al SUAP del Comune competente e può essere soggetta a:
 - a) Approvazione preventiva: la modifica può essere attuata solo dopo il rilascio del parere positivo da parte dell'amministrazione competente.
 - b) Semplice comunicazione: la modifica può essere attuata immediatamente, ma deve essere notificata entro 30 giorni dalla sua attuazione.

Le comunicazioni di variazione devono essere effettuate attraverso il portale STAR (Sistema Telematico di Accettazione Regionale). Per altre comunicazioni, che non riguardano la variazione dei requisiti, è necessario l'utilizzo della PEC.

4. Le seguenti variazioni possono essere attuate solo previa approvazione da parte dell'amministrazione:

- a) Variazione della titolarità del servizio, inclusi passaggi di gestione e modifiche del soggetto giuridico titolare;
- b) Modifiche alla struttura, quali interventi edilizi, modifiche dei locali, cambio di destinazione d'uso degli spazi;
- c) Richiesta di modifica della capacità ricettiva e della tipologia ed età dell'utenza;
- d) Variazione degli orari di funzionamento;
- e) Modifiche significative al progetto pedagogico o educativo, che impattino sugli obiettivi, sulle metodologie e l'organizzazione dichiarate nell'autorizzazione originaria;
- f) Sospensione temporanea dell'attività per periodi superiori a 30 giorni;

5. Le seguenti variazioni devono essere comunicate entro 30 giorni:

- a) Sostituzione del responsabile gestionale, del coordinatore pedagogico, del personale educativo o ausiliario.
- b) Cessazione definitiva dell'attività, che richiede la revoca dell'autorizzazione al funzionamento.

6. Tempistiche e procedura:

- a) Il SUAP effettua una verifica formale della documentazione e attiva la procedura con gli enti competenti.
- b) Per le variazioni soggette ad approvazione preventiva, il SUAP può attivare la Commissione Multidisciplinare per la valutazione della richiesta.
- c) L'eventuale diniego o richiesta di integrazione documentale viene comunicata al richiedente entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Art. 9 - Requisiti generali per l'autorizzazione al funzionamento

1. Per i servizi educativi a titolarità di soggetti privati l'autorizzazione al funzionamento costituisce condizione per l'accesso del servizio educativo al mercato dell'offerta.
2. L'accreditamento costituisce condizione perché un servizio educativo a titolarità di soggetti privati possa accedere al mercato pubblico dell'offerta e a contributi pubblici.
3. I servizi educativi a titolarità comunale possiedono i requisiti previsti per l'accreditamento e possono accedere ai contributi di cui al comma 2.
4. Costituisce condizione per il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento regionale vigente con particolare riferimento a:

- a. standard dimensionali e caratteristiche della struttura;
- b. ricettività della struttura;
- c. adozione del sistema di rilevazione delle presenze giornaliere;
- d. adeguatezza dei rapporti numerici previsti dal regolamento regionale fra educatori e bambini;
- e. adeguatezza dei rapporti numerici fra personale ausiliario e bambini sulla base dei criteri zonali di cui all'art. 11 bis
- f. titoli di studio e requisiti di onorabilità degli educatori e del personale ausiliario assegnato al servizio e corretta applicazione agli stessi della relativa normativa contrattuale e di quanto previsto dal regolamento regionale vigente;
- g. rispetto della vigente normativa urbanistica, edilizia, antisismica, di tutela della salute e della sicurezza e della sicurezza alimentare;
- h. progetto pedagogico, progetto educativo, redatti in coerenza con gli orientamenti per i servizi educativi per l'infanzia, di cui al decreto ministeriale 24 febbraio 2022, n. 43 (Orientamenti nazionali per i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 5, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65), ricomprendendo quanto previsto dal regolamento regionale vigente e dalle *Linee guida per la stesura del progetto pedagogico ed educativo sia per i servizi 0-3 che per i Poli per l'Infanzia* approvate dalla Conferenza di Zona;
- i. gestione amministrativa e di funzionamento della struttura.

5. I requisiti sopraindicati devono essere documentati.

Art. 10 - Autorizzazione: procedura e documentazione

1. L'autorizzazione al funzionamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciata dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato ai sensi regolamento regionale vigente.
2. Dopo il rilascio dell'autorizzazione suddetta, il titolare o soggetto gestore del servizio educativo autorizzato deve dare comunicazione scritta di inizio attività al SUAP entro e non oltre trenta giorni dal momento dell'effettiva attivazione del servizio. Il SUAP, a sua volta, ne dà comunicazione agli uffici coinvolti nella fase istruttoria.

Art. 11 - Autorizzazione: validità, rinnovo, decadenza

1. L'autorizzazione al funzionamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini previsti dal regolamento regionale vigente.
2. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a sospensione, qualora:
 - a) sia accertato il venir meno dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione;
 - b) il soggetto gestore non provveda a trasmettere al comune territorialmente competente, entro il termine assegnato, i dati richiesti e previsti dal regolamento regionale vigente.
 - c) il soggetto gestore non consenta al personale tecnico incaricato dal Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi;
 - d) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente tutte le variazioni che intervengono rispetto alla titolarità dell'attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione;

- e) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei servizi Educativi del Comune territorialmente competente gli aggiornamenti del progetto educativo che, in riferimento ad ogni anno educativo, attua il progetto pedagogico. A tal proposito si prevede un termine perentorio di invio del progetto educativo aggiornato all'anno educativo, entro il 30 settembre esso conterrà l'elenco degli iscritti, la loro età e indicherà in modo chiaro il rispetto del rapporto numerico educatore/bambino previsti dal regolamento regionale vigente e l'adeguatezza numerica del personale ausiliario di cui all'art 9 del presente regolamento;
 - f) il soggetto gestore non comunichi al SUAP e al Responsabile dei Servizi Educativi del Comune territorialmente competente ogni altra difformità rilevata.
3. L'autorizzazione al funzionamento è sottoposta a revoca ogni qualvolta
- a) l'atto di sospensione non sia stato ottemperato nei termini previsti;
 - b) si verifichino inadempimenti reiterati nel tempo;
 - c) in situazioni di provata gravità.

Art. 11 bis – Criteri zonali per il rapporto numerico e orario minimo del personale ausiliario

1. Ai sensi dell'art. 27 comma 3 del DPGR 41/R/2013 e ss.mm.ii. che prevede che *“i Comuni stabiliscano l'adeguatezza numerica del personale ausiliario sulla base dei criteri definiti dalla conferenza zonale. I criteri sono elaborati tenuto conto delle tipologie dei servizi, della ricettività degli stessi, dell'età dei bambini accolti, degli orari di funzionamento e delle specifiche funzioni effettivamente svolte,* la Zona Fiorentina Nord-Ovest definisce i criteri di adeguatezza numerica del personale ausiliario: tenendo conto delle caratteristiche organizzative e gestionali, il rapporto numerico tra personale ausiliario e numero dei bambini nei servizi educativi della Zona Fiorentina Nord Ovest è stabilito fino a un massimo di 1 a 25. Lo stesso regolamento prevede una possibile maggiorazione del 20%, ai sensi dell'art.25 comma 3 del DPGR 41/R 2013, in base alle necessità organizzative e gestionali del servizio. I servizi educativi autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento mantengono l'organizzazione precedentemente autorizzata fino al successivo rinnovo. In sede di rinnovo, il Coordinamento Pedagogico Zonale o Comunale potrà esprimere una valutazione positiva sulla qualità organizzativa delle funzioni di personale ausiliario, consentendone il mantenimento anche oltre il rinnovo.
2. Il personale ausiliario operante nel nido d'infanzia, individuato in base ai criteri sopra richiamati, è organizzato in modo numericamente adeguato ai diversi compiti da svolgere e collabora con il personale educativo in un'ottica di collegialità e cura delle relazioni, nel quadro degli indirizzi del coordinamento gestionale e pedagogico per l'attuazione del progetto educativo. Dispone di un tempo di lavoro non frontale pari ad almeno il 3% del tempo di lavoro complessivo individuale (come previsto dall'art. 11 comma 4bis del DPGR 41/R 2013). L'organizzazione delle funzioni del personale ausiliario deve garantire una presenza minima giornaliera di tre ore per la gestione delle attività quotidiane, per collaborare con il personale educativo e per il rispetto delle norme igienico-sanitarie. Viene garantita all'interno delle singole unità funzionali la compresenza delle diverse funzioni al momento del pasto.

Art. 12 - Requisiti generali per l'accreditamento

1. Costituisce condizione per il rilascio dell'accreditamento il possesso dei requisiti previsti dal regolamento regionale vigente, con particolare riferimento a:
 - a) il possesso o richiesta contestuale dell'autorizzazione al funzionamento;
 - b) la predisposizione di un programma annuale di formazione in ambito educativo degli educatori per un minimo di venticinque ore (oltre alla formazione obbligatoria sicurezza, pronto soccorso e antincendio), di cui sia possibile documentare l'effettiva realizzazione e che trovi riscontro all'interno dei contratti individuali degli educatori stessi; partecipazione nell'ambito di tale

programma a percorsi formativi di aggiornamento, ove presenti, promossi dal coordinamento zonale;

c) l'attuazione delle funzioni e delle attività di cui all'articolo 6 del DPGR 41/R 2013, svolte da soggetti in possesso dei titoli di studio previsti dall'articolo 15 del DPGR 41/R 2013;

d) l'adesione ad iniziative e scambi con altri servizi della rete locale anche promossi dal coordinamento zonale;

e) l'adozione di strumenti per la valutazione della qualità e di sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

f) la disponibilità ad accogliere bambine e bambini portatori di disabilità o di disagio sociale segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

g) la conformità ai requisiti di qualità definiti dalla Zona per la rete dei servizi educativi comunali;

h) il possesso di ulteriori requisiti previsti dai comuni per la rete dei servizi educativi del loro territorio;

2. I requisiti sopra indicati devono essere documentati.

2. Per i servizi privati l'accreditamento costituisce condizione necessaria per l'inserimento nel sistema integrato dell'offerta e per il convenzionamento con i Comuni della Zona Fiorentina Nord-Ovest. La stipula delle convenzioni non è obbligatoria né per il soggetto accreditato né per il Comune.

Art. 13 - Accreditoamento: procedura e documentazione

1. L'accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia è rilasciato dal SUAP del Comune, nel cui territorio è ubicato il servizio interessato.

Art. 14- Accreditoamento: validità, rinnovo, decadenza

1. L'accreditamento ha durata per i tre anni educativi successivi a quello durante il quale viene rilasciata ed è sottoposta a rinnovo negli stessi termini.

2. L'accreditamento è sottoposto a revoca, qualora:

a) venga meno la disponibilità della struttura a intrattenere scambi con altri servizi pubblici o privati della rete educativa comunale e zonale anche promossi dal coordinamento zonale;

b) non venga assicurato, nell'ambito dell'orario di lavoro del proprio personale (educativo e ausiliario) un monte ore annuo per la programmazione educativa e per la formazione professionale sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e qualificazione gestiti, promossi o individuati dai comuni e dalla Zona;

c) non siano assicurate le funzioni di coordinamento gestionale e pedagogico;

d) non siano adottati strumenti per la valutazione della qualità e sistemi di rilevazione della soddisfazione dell'utenza;

e) la qualità dei servizi e delle relative prestazioni non sia conforme a quanto previsto dalla scheda di valutazione appositamente predisposta dai Comuni e approvata dalla Conferenza di Zona;

f) venga meno l'impegno ad ammettere tutti i bambini che lo richiedano, entro il limite dei posti disponibili, senza discriminazione (sesso, etnia, cultura, religione);

g) non sia assicurata l'accoglienza a bambine e bambini con disabilità o con disagio socioeconomico segnalati dal servizio sociale pubblico anche in temporaneo soprannumero;

h) i soggetti accreditati non comunichino al SUAP e al responsabile dei Servizi Educativi del comune territorialmente competente tutte le variazioni che riguardano i requisiti di accreditamento.

Art. 15 Istituzione, composizione e funzionamento della Commissione zonale multiprofessionale

1. In considerazione della complessità e delicatezza delle attività di controllo necessarie per garantire le condizioni di qualità identificate del presente regolamento quali requisiti per i servizi educativi rispettivamente autorizzati e accreditati, è istituita a livello zonale un'apposita Commissione tecnica multiprofessionale costituita da:

- **Parte fissa:**
 - Una/un rappresentante del Coordinamento Pedagogico Zonale;
 - Una/un referente dell'ASL, in rappresentanza delle competenze dei servizi inerenti ai diversi ambiti da verificare.
- **Parte variabile:**
 - La/il Responsabile della Segreteria Tecnica della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione;
 - Referenti del Comune dove ha sede il servizio da autorizzare o accreditare, tra cui:
 - Una/un responsabile della struttura di direzione o di riferimento dei servizi educativi e/o del coordinamento pedagogico comunale;
 - Una/un responsabile con competenze tecniche sulle strutture.

2. La Commissione può riunirsi in modalità telematica o in presenza, in base alle esigenze organizzative e alla complessità delle pratiche da esaminare.

Art. 15 bis Avvio dell'istruttoria e attivazione del procedimento di competenza della Commissione Multidisciplinare

1. Il procedimento istruttorio ha inizio con la presentazione della domanda di autorizzazione, accreditamento o modifica sostanziale del servizio educativo presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune territorialmente competente.
2. Il SUAP, una volta verificata la completezza formale della documentazione presentata, attiva il procedimento, coinvolgendo gli enti competenti per le verifiche di conformità ai requisiti normativi e tecnici previsti dal regolamento regionale vigente. L'attivazione del procedimento comporta la trasmissione della documentazione al Responsabile del Comune Capofila per la Zona e alla Segreteria Tecnica della Conferenza Zonale per l'Educazione e l'Istruzione, che ha il compito di organizzare il processo valutativo e convocare la Commissione multidisciplinare.
3. La Commissione multidisciplinare, convocata dal Responsabile della Segreteria Tecnica della Conferenza Zonale o *responsabile del Comune capofila*), realizza l'istruttoria valutativa nei procedimenti di autorizzazione al funzionamento nei tempi previsti dal regolamento regionale vigente; verifica i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento anche in fase di rinnovo con variazioni.
4. Se la Commissione ritiene necessario acquisire integrazioni documentali o chiarimenti, può sospendere i termini di valutazione e richiedere agli interessati la presentazione delle integrazioni entro un termine massimo di 15 giorni. Decorso tale termine senza risposta procede alla valutazione sulla base degli elementi disponibili.
5. Il sopralluogo può essere effettuato, a seconda delle necessità, dall'intera Commissione o da una sua componente ristretta, individuata in base alle specifiche competenze richieste per la valutazione del servizio educativo.

6. Gli esiti delle sedute della Commissione sono verbalizzati e trasmessi al Comune dove ha sede il servizio educativo e agli enti coinvolti, per garantire la tracciabilità delle decisioni e delle valutazioni espresse. Il verbale della Commissione è redatto da un segretario incaricato dal Comune dove ha sede il servizio educativo ed è parte integrante del procedimento amministrativo e costituisce documento ufficiale per l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, accreditamento o monitoraggio da parte del SUAP.

Art. 16 - Rapporto fra Comune e servizi accreditati: le convenzioni

1. Il Comune nell'ambito delle scelte operate in relazione alla consistenza dell'offerta dei servizi educativi per la prima infanzia, può stipulare rapporti convenzionali con i servizi privati accreditati attivi nel territorio della Zona Fiorentina Nord-Ovest.
2. I rapporti convenzionali di cui al precedente comma stabiliscono:
 - a) la quota di posti (parziale o totale) riservata al Comune se prevista;
 - b) le forme di gestione delle ammissioni, attingendo dalla graduatoria comunale oppure da altra graduatoria formata secondo i criteri determinati e utilizzati dal Comune;
 - c) il sistema di partecipazione degli utenti ai costi di gestione;
 - d) gli oneri a carico del Comune;
 - e) le modalità di monitoraggio e verifica dell'attività educativa svolta;
 - f) le forme di rendicontazione a carico del servizio convenzionato;
 - g) tutti gli ulteriori elementi valutabili come utili allo sviluppo efficace del rapporto e al conseguimento degli obiettivi di qualità gestionale e educativa.

Art. 17 - Funzioni di vigilanza e controllo

1. Il Comune in cui hanno sede le strutture autorizzate e accreditate vigila sul funzionamento dei servizi educativi presenti sul proprio territorio mediante almeno due ispezioni annuali senza preavviso, al fine di verificare il benessere dei bambini e l'attuazione del progetto pedagogico ed educativo del servizio. Le modalità di effettuazione delle ispezioni sono definite dal regolamento regionale e dai regolamenti comunali con l'obiettivo di garantire il monitoraggio e il miglioramento continuo dei servizi. A tal fine i funzionari comunali, i rappresentanti del coordinamento pedagogico Comunale, Zonale o loro delegati, opportunamente identificabili, hanno libero accesso presso le strutture.
2. Qualora il soggetto titolare o gestore non consenta al Comune le ispezioni o il monitoraggio dei servizi, quest'ultimo provvede alla sospensione dell'autorizzazione o dell'accreditamento.
3. Qualora si rilevi la perdita dei requisiti richiesti per l'autorizzazione al funzionamento o per l'accreditamento, il servizio comunale competente (SUAP) notifica atto di diffida al ripristino dello status quo ante entro un termine assegnato congruo e proporzionale alla carenza rilevata. Se il gestore non ripristina nei termini assegnati il SUAP provvede alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione o dell'accreditamento.

TITOLO IV NORME IGIENICO SANITARIE

Art. 18 – Norme generali di comportamento sanitario

1. Le malattie che colpiscono la fascia di età 0-3 anni sono spesso di tipo contagioso; è opportuno, pertanto, che le bambine e i bambini frequentino il nido quando sono in buone condizioni di salute, nel rispetto della condizione fisica degli altri appartenenti alla comunità.
2. Ai fini della piena attuazione di interventi di prevenzione primaria, Il personale educativo è tenuto a segnalare al **Responsabile del Servizio** qualsiasi problematica sanitaria rilevante per la comunità educativa, come episodi epidemici o malattie ricorrenti.

3. In caso di **pediculosi**, il Responsabile del Servizio attiverà la procedura specifica prevista, che comprende:
- a) Informare tempestivamente le famiglie dei bambini coinvolti, fornendo indicazioni sul controllo e sul trattamento necessario.
 - b) Richiedere, per la riammissione al servizio, una dichiarazione da parte dei genitori che attesta l'avvenuto trattamento antiparassitario.
 - c) Nel caso di diffusione estesa o mancata collaborazione da parte delle famiglie, il Responsabile del Servizio potrà consultare i servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda USL competente per ulteriori indicazioni.
2. In merito alle vaccinazioni obbligatorie si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente. L'ammissione ai servizi all'infanzia è subordinata ai controlli previsti dalla legge n. 119/2017 e/o dalla normativa vigente.

Art. 19 - Riammissioni al nido

Secondo la vigente normativa, è stato eliminato l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione scolastica previsto dal DPR n. 1518/1967 dopo cinque giorni di assenza. La legge regionale n. 8/2023, è intervenuta in questo modo a modificare la L.R. n. 40/2009 introducendo l'art. 50 bis, nell'ottica di semplificazione delle procedure amministrative. Per assicurare la tutela della salute e un corretto comportamento, si rimanda ad eventuali patti di corresponsabilità/collaborazione che i Comuni abbiano adottato. Restano salve le diverse disposizioni eventualmente dettate dai progetti FSE per l'accesso a specifiche agevolazioni.

Art. 20 – Somministrazione farmaci

1. Il personale non è autorizzato a somministrare alle bambine e ai bambini nessun medicinale che non sia salvavita e indispensabile, ovvero la cui mancata somministrazione possa comportare rischi gravi per la loro salute.
2. La somministrazione verrà effettuata esclusivamente dietro prescrizione del pediatra, in base alla Delibera della Giunta Regionale n. 653 del 25-05 2015, il certificato dovrà contenere: il nome e cognome della bambine/del bambino; la patologia di cui è affetto; il nome commerciale del farmaco specificando che si tratta di farmaco salvavita o indispensabile; la necessità e indispensabilità della somministrazione in orario di funzionamento dei servizi; la descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco; la dose da somministrare; le modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco; la durata della terapia. Può essere utilizzato un modulo prestampato o un modello diverso purché riporti tutte le informazioni richieste dalla Delibera. Le varie informazioni possono anche essere allegate separatamente se indicano chiaramente a chi corrispondono. Per la documentazione e la procedura si rimanda al *Protocollo USL Centro*.

Art. 21 - Comportamento in caso di incidenti

1. In caso di incidenti lievi della bambina/del bambino la famiglia sarà avvertita e verrà concordata la modalità di comportamento per il problema specifico.
2. Nei casi in cui la bambina/il bambino necessiti di assistenza immediata (convulsioni, perdita di sensi, grave difficoltà respiratoria ovvero traumi di forte entità, ecc.) dovrà essere attivata l'Emergenza Sanitaria Territoriale (112) e sarà avvertita la famiglia.
Nel caso in cui una bambina/un bambino sia affetto da traumi recenti che abbiano comportato trattamenti con suture, medicazioni o apparecchi gessati, la bambina/il bambino potrà frequentare il servizio - sempre che ciò sia compatibile con il normale funzionamento del servizio stesso - previa presentazione di:

- a) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale il genitore si assume, ogni responsabilità per le eventuali conseguenze derivanti dallo stare in comunità;
- b) di una certificazione del Pediatra convenzionato con il S.S.N. che attesti l' idoneità alla frequenza di un servizio educativo.

Art. 22 – Comportamento in caso di malattie e di pediculosi.

1. Nei limiti delle competenze professionali del personale educativo, nei casi di malattie acute febbrili e/o stato di segnali/sintomi di evidente malessere (vomito ripetuto, frequenti scariche di feci non formate, pianto inconsolabile da dolore, ecc.) o sintomi di malattia contagiosa febbrile o non febbrile che si manifestino durante la frequenza al nido, previa tempestiva comunicazione alla famiglia, la bambina/il bambino dovrà essere riaffidata/o ai famigliari o ai loro delegati.
2. I seguenti sintomi verranno considerati indice di malattia contagiosa non febbrile:
 - a) scariche di feci non formate, con presenza di muco e sangue;
 - b) occhi arrossati con lacrimazione o muco di tipo purulento, accompagnato eventualmente da parziale e/o totale chiusura dell'occhio per gonfiore palpebrale;
 - c) presenza di numerose afte, ulcere biancastre e/o papule rosse sulla mucosa della lingua, del palato, della parte interna delle guance e gengive, accompagnate eventualmente da bollicine sulla cute intorno alla bocca, con difficoltà ad alimentarsi.
3. Nei casi indicati nel comma 2 non è previsto l'obbligo di presentazione del certificato di riammissione: restano salve le diverse disposizioni eventualmente dettate dai progetti statali, regionali o dell'UE per l'accesso a specifiche agevolazioni.
4. Nei casi di pediculosi, in presenza di un solo caso, la bambina/il bambino potrà frequentare il nido, solo previa presentazione di una autodichiarazione di avvenuto trattamento. Sarà cura dell'educatore, inoltre, avvertire tutti i genitori del gruppo affinché controllino i propri figli per escludere eventuali infestazioni.
5. In caso di diffusione del fenomeno della pediculosi senza identificazione di specifici casi sospetti, il servizio educativo dovrà richiedere a tutte le famiglie una dichiarazione in cui si attesti:
 - che è stato effettuato un controllo accurato del capo della bambina/del bambino;
 - che, in caso di riscontro di pidocchi o lendini, sono stati adottati i trattamenti specifici previsti (ad esempio shampoo pediculicidi, rimozione manuale delle lendini);
 - che della bambina/il bambino può essere riammessa/o o alla frequenza del servizio.
6. L'ammissione alla frequenza sarà consentita solo dietro presentazione di tale dichiarazione.
7. In situazioni particolari (per es. nel caso di scarsa collaborazione da parte di singole famiglie o quando vi sia il dubbio che il trattamento non sia stato effettuato correttamente) il Responsabile del Servizio può richiedere la consulenza e/o l'intervento della UF Igiene e Sanità Pubblica di Zona.

Art. 23 - Dieta alimentare

1. I nidi d'infanzia e i servizi educativi in contesto domiciliare prevedono obbligatoriamente l'erogazione del pranzo per tutti i bambini secondo un menù validato dall'ASL. I servizi educativi, che accolgono bambini con età inferiore ai 12 mesi, sono dotati di cucina interna per la preparazione dei pasti. Qualora non sia presente una cucina i pasti destinati a questa fascia di età possono essere preparati nel locale destinato allo sporzionamento, secondo quanto previsto dal regolamento regionale vigente e dalle norme in materia di sicurezza e igiene.
2. I pasti sono forniti ed erogati nel rispetto della normativa vigente ed elaborati da personale specializzato nel rispetto dei bisogni nutrizionali dei piccoli utenti.
3. Per particolari necessità di carattere medico e/o religioso e/o culturale è possibile usufruire di pasti speciali, previa segnalazione in sede di iscrizione al servizio di refezione.

4. Ogni Comune valuta le modalità e la possibilità di somministrare latte materno all'interno dei servizi educativi. Qualora fosse prevista la sua somministrazione, si farà riferimento alle linee guida e alla normativa regionale di riferimento in materia di sicurezza e igiene.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA COMUNALI.

Articolo 24 - Tipologia dei servizi e sistema integrato

1. Il Comune di Lastra a Signa promuove e sviluppa politiche di rete, che mirano alla costituzione di un sistema integrato pubblico/privato dei nidi d'infanzia per ampliare l'offerta complessiva del servizio, garantendone la qualità e la pluralità con proposte flessibili e differenziate in base alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie.

2. Il Comune di Lastra a Signa:

- a) organizza e gestisce servizi nido d'infanzia per bambine/i in età compresa tra 6 e 36 mesi;
- b) è parte attiva nella realizzazione dei n. 4 Poli d'infanzia 0-6, gestendo direttamente il servizio 0-3 e collaborando con l'Istituzione Scolastica Statale per l'integrazione pedagogica e organizzativa;
- c) promuove e organizza:
 - iniziative rivolte agli adulti al fine di diffondere cultura dell'infanzia (incontri a tema, conferenze, convegni, feste, pubblicazioni, corsi, gruppi di mutuo-aiuto, ecc...);
 - iniziative laboratoriali rivolte a bambini e genitori.

3. Altre tipologie di servizio indicate dal Regolamento Regionale 41R/2013 e ss.mm.ii potranno essere organizzate e gestite dal Comune di Lastra a Signa qualora se ne ravvisi l'esigenza.

4. Relativamente alle caratteristiche generali, i servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Lastra a Signa si uniformano al dettato del Regolamento Regionale n. 41/R del 30 luglio 2013 e ss.mm.ii, fatte salve eventuali esigenze di tipo innovativo, non in contrasto con la citata normativa regionale.

5. Le finalità perseguite nei servizi comunali sono le seguenti:

- a) favorire la molteplicità di esperienze dei bambini nella conquista dell'autonomia;
- b) favorire la socializzazione tra bambini e con adulti al di fuori del contesto familiare;
- c) stimolare l'acquisizione di competenze motorie, affettive, espressive, cognitive e relazionali.

Art. 25 - Forme di gestione dei Servizi. Funzioni e competenze

1. I servizi indicati all'art.24, possono essere gestiti dal Comune direttamente o tramite soggetti che offrano adeguate garanzie di qualità individuati tramite apposite gare da espletare ai sensi della normativa vigente.

2. Il Comune, per la gestione dei servizi oggetto del presente Regolamento, fatto salvo quanto eventualmente previsto dal capitolato d'appalto per la gestione dei servizi nel caso di gestione indiretta del servizio, assicura le funzioni educativa, organizzativa e gestionale attraverso:

- a) la definizione del progetto pedagogico e del progetto educativo che forniscono le linee guida vincolanti per i soggetti gestori;
- b) un'azione di coordinamento, monitoraggio e raccordo costante della rete dei diversi servizi presenti sul territorio;
- c) il coordinamento pedagogico comunale, anche tramite affidamento a soggetti terzi, attraverso apposite procedure di selezione ai sensi di Legge, che garantisca il necessario raccordo tra i servizi pubblici a gestione indiretta e privati presenti sul territorio ed un lavoro di sinergia e di raccordo con i coordinatori pedagogici dei servizi in appalto;
- d) la predisposizione di ambienti, arredi e attrezzature funzionali e adeguati;
- e) la fornitura del servizio di refezione.

3. Il progetto pedagogico riconosce i diritti delle/dei bambine/i e delle loro famiglie. Le bambine e i bambini sono riconosciuti come soggetti individuali, civili e sociali e quindi partecipano attivamente della costruzione della loro identità, della loro autonomia e delle loro competenze a attraverso la relazione e l'interazione con gli altri bambini, con gli adulti, con l'ambiente nido e il territorio e con gli avvenimenti delle loro famiglie.

4. I servizi hanno come obiettivo primario la garanzia del rispetto dei bisogni dei bambini in relazione ai loro ritmi di vita, al loro bisogno di spazi anche individuali, alle loro esigenze di socializzazione, di autonomia ricercando e garantendo l'equilibrio con quelli dei genitori ovvero sostenendo la buona genitorialità e la conciliazione tra la vita familiare e lavorativa.

5. Le famiglie partecipano alla vita dei servizi per l'infanzia, hanno il diritto di ricevere e fornire informazioni e di esprimere il loro parere sia in maniera formale che informale.

6. La qualità dei servizi (rilevata attraverso la somministrazione del questionario di gradimento rivolto alle famiglie sui servizi) viene valutata sul piano della loro organizzazione complessiva e dell'offerta educativa sia per le/i bambine/i che per le famiglie e si basa sui principi e impegni contenuti nella "Carta dei servizi educativi 0-3 del Comune di Lastra a Signa" qui ricordati in sintesi:

Uguaglianza e valorizzazione delle differenze intese come eguaglianza delle opportunità.

I servizi educativi del Comune di Lastra a Signa sono aperti ai bambini, senza discriminazioni di razza, sesso, religione, condizioni socio-economiche e psicofisiche. Particolare attenzione è riservata alle situazioni di disabilità, di disagio, di difficoltà psicologiche o di adattamento, ricercando forme di cooperazione con i servizi sociali e sanitari per poter costruire interventi orientati a ridurre gli svantaggi e ad offrire pari opportunità di crescita a tutti i bambini.

Garanzia di Continuità intesa come certezza dell'erogazione del servizio nel funzionamento dei servizi, che viene opportunamente programmato e costantemente verificato, nell'ambito del calendario annuale di apertura, definito nel rispetto delle norme in materia.

Partecipazione è garantita e favorita la partecipazione degli utenti al funzionamento ed al controllo dei servizi. È assicurato il diritto ad ottenere informazioni, a dare suggerimenti e presentare reclami.

Tutela della privacy I dati personali e le immagini dei bambini sono tutelati dal D. lgs 196/2003. Il personale può effettuare riprese video e fotografiche previa autorizzazione scritta da parte del genitore che viene richiesta all'atto dell'iscrizione al servizio. Foto e filmati dei bambini possono comunque essere utilizzati esclusivamente nell'ambito di iniziative educative o culturali promosse dall'Amministrazione Comunale. Tutte le informazioni all'interno dei servizi sono coperte dal segreto d'ufficio a cui tutti gli operatori devono rigorosamente attenersi

7. Nelle sezioni in cui sono presenti bambini con disabilità, laddove previsto, è assicurata la presenza di personale idoneo per un numero di ore valutato dai servizi competenti in accordo con il coordinamento pedagogico comunale. La frequenza al nido di bambini con disabilità impegna, inoltre, ad elaborare una programmazione personalizzata e integrata, a cui concorrono, per quanto di competenza, operatori sociosanitari dei servizi territoriali e/o specialistici dell'ASL e il coordinamento pedagogico del Comune.

8. Il Comune di Lastra a Signa si impegna attivamente e concretamente nel portare avanti il Progetto Zerosei. Tale progetto nasce dalla consapevolezza che occorre costruire, all'interno del nido d'infanzia e delle scuole dell'infanzia, un modello formativo unitario ed omogeneo per promuovere un equilibrato sviluppo delle competenze del bambino. La continuità educativa con la scuola dell'infanzia impegna il personale educativo (del soggetto gestore) a relazionarsi con le insegnanti della scuola dell'infanzia con le modalità contenute nel Progetto Zerosei attraverso la realizzazione di Poli educativi permanenti che si integrano secondo le indicazioni contenute all'interno del Protocollo d'intesa operativo tra Amministrazione Comunale e Istituto Comprensivo Statale. Con il medesimo Protocollo si richiede al personale docente e a quello educativo di costruire un modello formativo unitario sulla cultura dell'infanzia partendo dalle competenze del bambino: che cosa la scuola dell'infanzia si aspetta che il bambino, proveniente dal nido, sappia fare e che cosa l'educatore del nido ritiene che

debba essere fatto dopo in ambito scolastico. In tal senso è indispensabile pertanto il coinvolgimento attivo delle famiglie e del personale educativo. È compito degli educatori: concordare con le famiglie la scuola da scegliere; accompagnare ogni bambino nel passaggio pianificandone le tappe di conoscenza/accoglienza; comunicare agli insegnanti che lo accolgono tutte le informazioni utili: la sua storia personale, le abilità acquisite rispetto al corpo/movimento, al linguaggio/comunicazione, alla relazione/interazione, al pensiero logico, al segno grafico; mantenere contatti con il bambino e gli insegnanti per un congruo tempo per facilitare l'ambientamento nella nuova realtà. I n. 4 Poli educativi 0-6 sono costituiti nei seguenti plessi:

1. Polo 0/6 Carcheri integrato nella scuola d'Infanzia Carcheri
2. Polo 0/6 Malmantile integrato nella scuola d'infanzia Malmantile
3. Polo 0/6 I Caci
4. Polo 0/6 Lastra integrato presso la scuola d'infanzia Immacolata

Art. 26 - Organizzazione e accesso ai servizi educativi comunali

1. Il Comune di Lastra a Signa provvede annualmente all'approvazione del Piano Educativo Comunale. Con questo documento a cui espressamente si rimanda, si definiscono:

- a) le modalità di accesso (Requisiti, Adempimenti vaccinali, Iscrizioni, criteri per l'attribuzione del punteggio, Formulazione delle graduatorie, Lista di attesa e successive ammissioni, Inserimenti particolari);
- b) l'organizzazione e il funzionamento del sistema integrato dei servizi educativi (mensa, calendario di apertura dei servizi, ambientamento, organizzazione interna dei servizi, modalità di frequenza, conferme, trasferimenti, rinunce);
- c) tariffe e agevolazioni;
- d) partecipazione delle famiglie;
- e) norme sanitarie.

Il Piano Educativo Comunale recepisce e si armonizza con le indicazioni fornite dalla Conferenza per l'educazione e istruzione della Zona Fiorentina Nord Ovest.

Art. 27 - Modalità di partecipazione delle famiglie

1. Il Comune di Lastra a Signa compie azioni coerenti con il principio della complementarità educativa tra famiglia e servizio educativo per rendere effettiva la collaborazione delle famiglie alla definizione della linea educativa. Le modalità di partecipazione delle famiglie sono disciplinate dal Progetto Pedagogico ed Educativo e dalla Carta dei Servizi.

2. La partecipazione delle famiglie è di fondamentale importanza per i servizi educativi; l'intesa tra genitori e personale educativo sviluppa la cultura della collaborazione, la ricerca di valori condivisi, la riflessione in merito alla reciproca funzione educativa. Comunicazione e partecipazione sono sostenute e potenziate attraverso la progettazione di occasioni di incontro tra genitori e le istituzioni al loro interno. A tal fine è prevista la costituzione di organismi di partecipazione denominati *consigli dei servizi* (di cui all'art. 4 DPGR 41/R 2013). Ne fanno parte i coordinatori gestionali e pedagogici e i rappresentanti dei nidi e dei genitori (oltre ad eventuali altri rappresentanti degli uffici comunali). I consigli si riuniscono almeno tre volte all'anno.

Art. 28 - Aggiornamento e formazione

1. Il personale educativo dei servizi all'infanzia è in possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale. Le funzioni del personale ausiliario sono organizzate in modo da garantire - in relazione all'orario di apertura del servizio e all'entità dei bambini frequentano - il servizio di refezione, il supporto alle attività educative, la pulizia e il riordino degli ambienti al termine dell'orario quotidiano di apertura. Dette funzioni possono essere svolte anche da ditte in appalto dotate di idonei requisiti. È

garantito annualmente l'aggiornamento e la formazione del personale, sia educativo che ausiliario, addetto ai servizi all'infanzia. Ogni anno, secondo la disponibilità dei fondi per il Piano Educativo Zonale (PEZ) erogati dalla Regione Toscana viene attivata la formazione 0-6; la formazione viene gestita dal Coordinamento pedagogico Zonale, assegnato a uno dei Comuni di ciascuna Zona. Per la Zona fiorentina Nord-Ovest il Coordinamento Pedagogico Zonale è affidato al Comune di Sesto Fiorentino.

L'Amministrazione Comunale può integrare la formazione PEZ con formazioni dedicate a rispondere ai bisogni specifici del territorio.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29 - Entrata in vigore e abrogazione di norme

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto disposto dallo Statuto del Comune. Alla data della sua entrata in vigore è abrogato il precedente Regolamento per la gestione dei servizi educativi approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 26 del 31 maggio 2010.

Art. 30 Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia.